SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 8 agosto 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Osteogenic protein 1 Howmedica International S.DE.R.L.». (Decreto UAC/C/ n. 94/2002) . . . . . . Pag. 4

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 13 maggio 2002.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro Pag. 5

DECRETO 18 luglio 2002.

Determinazione delle nuove tariffe di facchinaggio per il biennio 2002-2004 . . . . Pag. 5

DECRETO 18 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Phiniscollis Soc. coop. a r.l.», in Siniscola . . . . Pag. 6

DECRETO 19 luglio 2002.

Scioglimento di diciassette società cooperative . . . . Pag. 6

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione della proroga complessa del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Olcese S.p.a. (già Cotonificio Olcese Veneziano), unità di Cogno, Fiume Veneto e Novara. (Decreto n. 31348). . Pag. 7

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione della prosecuzione della proroga complessa del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, unità di Macchiareddu Grogastu. (Decreto n. 31349) . . . . Pag. 8

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Glaverbel Italy, unità di stabilimento Cuneo Float. (Decreto n. 31350) . . . . Pag. 8

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. S.I.S.A.S. - Società italiana serie acetica sintetica, unità di Milano. (Decreto n. 31351) Pag. 9

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona, unità di Tortona. (Decreto n. 31352) . . . Pag. 9

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Calabrese, unità di Bari. (Decreto n. 31353) . . . . Pag. 10

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Mericonf meridionale confezioni, unità di Terzigno. (Decreto n. 31354) . . . . Pag. 10

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Rontani industria materie plastiche, unità di Monsagrati. (Decreto n. 31355) . . . . Pag. 11

DECRETO 29 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rontani industria materie plastiche, unità di Monsagrati. (Decreto n. 31356). Pag. 11

DECRETO 29 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mericonf meridionale confezioni, unità di Terzigno. (Decreto n. 31357) . . . . Pag. 12

DECRETO 29 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calabrese, unità di Bari. (Decreto n. 31358) . . . . Pag. 12

DECRETO 29 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona, unità di Tortona. (Decreto n. 31359). Pag. 13

DECRETO 29 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisas - Soc. italiana serie acetica sintetica, unità di Milano. (Decreto n. 31360) . . . . Pag. 14

DECRETO 29 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Glaverbel Italy, unità di stabilimento Cuneo Float. (Decreto n. 31361) Pag. 14

DECRETO 29 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, unità di Macchiareddu Grogastu. (Decreto n. 31362) . . . . Pag. 15

DECRETO 29 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olcese Spa (già cotonificio veneziano), unità di Cogno Fiume Veneto e Novara. (Decreto n. 31363) . . . . Pag. 16

DECRETO 6 agosto 2002.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori . . Pag. 16

DECRETO 6 agosto 2002.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori . Pag. 17

DECRETO 6 agosto 2002.

Costituzione della commissione provinciale presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno. (Decreto n. 1710/4051). Pag. 17

DECRETO 6 agosto 2002.

Costituzione della commissione provinciale presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno. (Decreto n. 1711/4051). Pag. 18

DECRETO 7 agosto 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno . . . . Pag. 19

Ministero delle attività produttive

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Camoggia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 19

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa San Pietro e Paolo - Turismo e salute - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Barni, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 19

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Insediamenti Unione artigiani sangiulianesi a r.l.», in San Giuliano Milanese, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 20

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Urbe Frigo - Piccola società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 20

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.M. 98 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Frascati, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 21

CIRCOLARI

Ministero della salute

CIRCOLARE 6 agosto 2002, n. **5.**

Prodotti fitosanitari: aspetti applicativi delle nuove disposizioni previste dalla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi. Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . . . Pag. 25

Ministero dell'interno:

Comunicato di rettifica relativo al decreto 16 luglio 2002 recante: «Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione Piccoli Fratelli Comunità Jesus Caritas di Charles de Focauld, in Foligno» . . . . Pag. 25

Assunzione della nuova denominazione della parrocchia di San Giuseppe artigiano, in Modena . . . . Pag. 25

Concessione degli attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . Pag. 25

Conferimento di onorificenze al merito civile . . . Pag. 26

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paroxetina Merck Generics». Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daparox» . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atridox» . . . . Pag. 27

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa consumo a responsabilità limitata «Unione lavanderie e tintorie bresciane», in Brescia . . . . Pag. 28

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa mista a responsabilità limitata «C.E.A. - Costruttori edili artigiani», in Brescia . . . . Pag. 28

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione a ciclo combinato da 800 MWe alimentata a gas naturale, ubicata in comune di Simeri Crichi, presentato dalla società SITEL S.p.a., in Sesto S. Giovanni. Pag. 28

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). . . . Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nitroderm TTS», del Ministero della salute. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 2002) . . . . Pag. 29

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 agosto 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Osteogenic protein 1 Howmedica International S.DE.R.L.». (Decreto UAC/C/ n. 94/2002).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OSTEOGENIC PROTEIN 1 HOWMEDICA INTERNATIONAL S.DE.R.L. - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/179/001 - 35 mg polvere per sospensione per impianto 1 flaconcino da 1 g uso intraosseo.

Titolare A.I.C.: Howmedica International S.DE.R.L.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Osteogenic protein 1 Howmedica International S.DE R.L.»;

Vista la decisione della Commissione europea del 9 luglio 2002 recante la modifica di denominazione del medicinale per uso umano in Osigraft;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 2/3 luglio 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Osigraft» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale OSIGRAFT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: A.I.C. n. 035547013/E (in base 10), 11VTW5 (in base 32) - 3,5 mg polvere per sospensione impianto 1 flaconcino da 1 g uso intraosseo.

Art. 2.

La specialità medicinale «Osigraft» è classificata come segue: 3,5 mg polvere per sospensione impianto 1 flaconcino da 1 g uso intraosseo - A.I.C. n. 035547013/E (in base 10), 11VTW5 (in base 32).

Classe: «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali, Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 8 agosto 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A10872

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 maggio 2002.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la nota dell'Unione del commercio e del turismo e dei servizi della provincia di Mantova, datata 9 ottobre 2000, prot. n. 909, con la quale viene designata la dott.ssa Lorella Viola, in sostituzione del membro dimissionario Stefano Ferri, quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

La dott.ssa Lorella Viola, dell'Unione del commercio e del turismo e dei servizi della provincia di Mantova, è nominata componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro.

Mantova, 13 maggio 2002

Il direttore reggente: PALUMBO

02A10876

DECRETO 18 luglio 2002.

Determinazione delle nuove tariffe di facchinaggio per il biennio 2002-2004.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, concernente l'attribuzione alla direzione provinciale del lavoro della determinazione delle tariffe di facchinaggio;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/1997 del 18 marzo 1997;

Visto il decreto n. 51 del 9 giugno 1999, concernente la determinazione delle tariffe per il biennio 1° luglio 1999/1° luglio 2001;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle tariffe riferite sia a lavori in economia sia a lavori a quintalaggio, per decorso biennio;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nella riunione del 18 luglio 2002;

Decreta:

1. La tariffa oraria in economia è elevata a L. 24.000 pari a euro 12,39.

2. Le tariffe a quintalaggio in vigore dal 1° dicembre 2000 sono aumentate del 12%:

scarico prodotti pallettizzati in pedane: euro 1,10;

carico prodotti pallettizzati in pedane: euro 1,10,

si intendono pedane di merci fino a q 15 da camion a magazzino e/o viceversa con l'ausilio di mezzi meccanici,

movimentazione pedane di prodotto all'interno di stabilimento: euro 1,10,

da celle frigo o magazzino a reparti produttivi o al carico;

scarico colli surgelati: euro 0,15 a collo;

carico colli surgelati: euro 0,15,

si intendono movimentati a mano carico e/o scarico da kg 1 a kg 25;

movimentazione colli surgelati: euro 0,15;

movimentazione colli vari: euro 0,12,

si intendono movimentati interno azienda;

carico/scarico concimi, mangimi semplici e complessi, farina alimentare, q a mano sbancalati kg 1 a kg 25: euro 0,87.

3. Le tariffe *sub* 1 e *sub* 2 sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali e gestionali (44%) sia degli oneri riflessi (56%). Si precisa altresì che il terzo elemento è composto esclusivamente dagli istituti indicati nella lettera *c)* del protocollo d'intesa del 6 maggio 1998.

4. Orario di lavoro.

La durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma su cinque giorni settimanali, rimanendo all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo.

Particolari esigenze aziendali potranno determinare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro.

Per le prestazioni che eccedono tali limiti o vengono effettuate in determinati giorni o in particolari orari sono previste le seguenti specifiche maggiorazioni:

a) il lavoro straordinario è remunerato con una maggiorazione del 25%. È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere;

b) il lavoro notturno, prestato dalle ore 22 alle ore 6 è retribuito con una maggiorazione del 50%;

c) il lavoro prestato nella giornata di sabato è retribuito con una maggiorazione del 25%, sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro;

d) per il lavoro nei giorni di festività infrasettimanali e nazionali la maggiorazione è del 100%.

5. Prestazioni disagiate di lavoro.

Per i lavori di effettivo disagio, che si svolgono sotto la pioggia, la neve, in celle frigorifere o in condizioni similari opera la maggiorazione del 25%.

Per le operazioni di facchinaggio riguardanti merci pericolose, nocive e/o tossiche opera la maggiorazione del 35%.

6. Le tariffe *sub* 1, *sub* 2, *sub* 3, *sub* 4 e *sub* 5, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

7. Al fine di ovviare ad eventuali distorsioni del mercato di riferimento, le tariffe *sub* 1, *sub* 2, *sub* 3, *sub* 4 e *sub* 5 sono da considerarsi come valori minimi inderogabili.

8. Le tariffe come sopra determinate hanno validità biennale a decorrere dal 18 luglio 2002.

Latina, 18 luglio 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A10779

DECRETO 18 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Phiniscollis Soc. coop. a r.l.», in Siniscola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sottoelencata, dai quali emerge che la cooperativa suddetta si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Phiniscollis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita in data 23 dicembre 1974, rogito notaio A. Sau, repertorio n. 24252, registro soc. n. 761 del tribunale di Nuoro, BUSC 808/138103.

Nuoro, 18 luglio 2002

Il direttore reggente: MURA CHERCHI

02A10816

DECRETO 19 luglio 2002.

Scioglimento di diciassette società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Decreta:

Le seguenti diciassette società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

1) Del mutilato di guerra, con sede in Napoli, costituita in data 21 settembre 1957 per rogito notaio Antonio Caruso, repertorio n. 40731, omologato al tribunale di Napoli in data 21 settembre 1957, registro società n. 451/57 - BUSC n. 57 - REA n. 196697;

2) A. Tedesco, con sede in Napoli, costituita in data 9 maggio 1958 per rogito notaio Amedeo Sica, repertorio n. 50083, omologato al tribunale di Napoli in data 12 giugno 1958, registro società n. 413/58 - BUSC n. 113 - REA n. 199502;

3) Parco delle Mimose VII, con sede in Torre Annunziata, costituita in data 26 ottobre 1963 per rogito notaio Giuseppe Dinacci, repertorio n. 99089, omologato al tribunale di Napoli in data 1° febbraio 1964, registro società n. 526/64 - BUSC n. 1410 - REA n. 240202;

4) Parco delle Mimose II, con sede in Torre del Greco, costituita in data 21 ottobre 1963 per rogito notaio Giuseppe Dinacci, repertorio n. 98938, omologato al tribunale di Napoli in data 31 gennaio 1964, registro società n. 304/64 - BUSC n. 1412 - REA n. 240201;

5) Armonia, con sede in Napoli, costituita in data 1° ottobre 1957 per rogito notaio Emanuele Casale, repertorio n. 16578, omologato al tribunale di Napoli in data 30 ottobre 1957, registro società n. 466/57 - BUSC n. 1421 - REA n. 196741;

6) Lunga Vita, con sede in Napoli, costituita in data 25 marzo 1957 per rogito notaio Ferdinando Maddalena, repertorio n. 63588, omologato al tribunale di Napoli in data 3 giugno 1957, registro società n. 222/57 - BUSC n. 1599 - REA n. 194860;

7) Parco delle Mimose V, con sede in Torre Annunziata, costituita in data 25 ottobre 1963 per rogito notaio Giuseppe Dinacci, repertorio n. 99081, omologato al tribunale di Napoli in data 8 febbraio 1964, registro società n. 551/64 - BUSC n. 1613 - REA n. 244015;

8) Parco delle Mimose VI, con sede in Torre Annunziata, costituita in data 25 ottobre 1963 per rogito notaio Giuseppe Dinacci, repertorio n. 99080, omologato al tribunale di Napoli in data 29 gennaio 1964, registro società n. 524/64 - BUSC n. 1614 - REA n. 240378;

9) Parco delle Mimose IX, con sede in Torre Annunziata, costituita in data 26 ottobre 1963 per rogito notaio Giuseppe Dinacci, repertorio n. 99090, omologato al tribunale di Napoli in data 1° febbraio 1964, registro società n. 414/64 - BUSC n. 1616 - REA n. 240204;

10) Parco delle Mimose XIII, con sede in Torre Annunziata, costituita in data 31 ottobre 1963 per rogito notaio Giuseppe Dinacci, repertorio n. 99104, omologato al tribunale di Napoli in data 1° febbraio 1964, registro società n. 523/64 - BUSC n. 1618 - REA n. 240210;

11) Parco delle Mimose XV, con sede in Torre del Greco, costituita in data 9 novembre 1963 per rogito notaio Giuseppe Dinacci, repertorio n. 99133, omologato al tribunale di Napoli in data 4 febbraio 1964, registro società n. 525/64 - BUSC n. 1619 - REA n. 244016;

12) Parco delle Mimose XVIII, con sede in Torre del Greco, costituita in data 28 ottobre 1963 per rogito notaio Giuseppe Dinacci, repertorio n. 99091, omologato al tribunale di Napoli in data 20 febbraio 1964, registro società n. 550/64 - BUSC n. 1620;

13) La Nostra Ortensia, con sede in Napoli, costituita in data 1° luglio 1967 per rogito notaio Mariano Valente, repertorio n. 55749, omologato al tribunale di Napoli in data 30 settembre 1967, registro società n. 562/67 - BUSC n. 4856 - REA n. 254883;

14) Villa Fiorita II, con sede in Torre Annunziata, costituita in data 16 febbraio 1972 per rogito notaio Raffaele Pirozzi, repertorio n. 2967, omologato al tribunale di Napoli in data 15 marzo 1972, registro società n. 352/72 - BUSC n. 5443 - REA n. 282225;

15) Meta, con sede in Meta di Sorrento, costituita in data 11 aprile 1975 per rogito notaio Carlo Iaccarino, repertorio n. 16104, omologato al tribunale di Napoli in data 30 aprile 1975, registro società n. 752/75 - BUSC n. 6556 - REA n. 456143;

16) Speranza V, con sede in Napoli, costituita in data 21 marzo 1975 per rogito notaio Domenico De Sio, repertorio n. 1085, omologato al tribunale di Napoli in data 7 maggio 1975, registro società n. 1053/75 - BUSC n. 6711, codice fiscale n. 80050660639;

17) Libertas Anacapri 2, con sede in Anacapri, costituita in data 27 febbraio 1987 per rogito notaio Giovanni Cesaro, repertorio n. 30938, omologato al tribunale di Napoli in data 25 marzo 1987, registro società n. 2789/87 - BUSC n. 11990 - REA n. 423077.

Napoli, 19 luglio 2002

Il direttore: MORANTE

02A10886

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione della proroga complessa del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Olcese S.p.a. (già Cotonificio Olcese Veneziano), unità di Cogno, Fiume Veneto e Novara. (Decreto n. 31348).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2000, n. 28196, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001;

Vista l'istanza contenente la proroga del predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Olcese S.p.a. (già Cotonificio Olcese Veneziano);

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 1° luglio 2002;

Ritenuto di approvare la proroga complessa del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Olcese S.p.a. (già Cotonificio Olcese Veneziano), sede in Milano, unità di Cogno (Brescia); Fiume Veneto (Pordenone) e Novara.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10794

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione della prosecuzione della proroga complessa del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, unità di Macchiareddu Grogastu. (Decreto n. 31349).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2000, n. 27969, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 16 novembre 1998-15 novembre 2000;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2001, n. 30533, relativo al periodo 16 novembre 2000-15 novembre 2001;

Vista l'istanza contenente la richiesta di prosecuzione della proroga complessa del predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 16 novembre 2001 al 15 novembre 2002, della ditta S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la prosecuzione della proroga complessa del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 16 novembre 2001 al 15 novembre 2002, della ditta S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia sede in Assemini (Cagliari), unità di Macchiareddu Grogastu (Cagliari).

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10795

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Glaverbel Italy, unità di stabilimento Cuneo Float. (Decreto n. 31350).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 maggio 2002 al 10 novembre 2002, dalla ditta S.r.l. Glaverbel Italy;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 maggio 2002 al 10 novembre 2002, della ditta S.r.l. Glaverbel Italy, sede in Cuneo, unità di stabilimento Cuneo Float (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10796

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. S.I.S.A.S. - Società italiana serie acetica sintetica, unità di Milano. (Decreto n. 31351).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. S.I.S.A.S. - Società italiana serie acetica sintetica;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 aprile 2002 al 17 ottobre 2002, della ditta S.p.a. S.I.S.A.S. - Società italiana serie acetica sintetica, sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10797

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona, unità di Tortona. (Decreto n. 31352).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 5 febbraio 2002 al 4 agosto 2002, della ditta S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona, sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10798

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Calabrese, unità di Bari. (Decreto n. 31353).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Calabrese;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Calabrese, sede in Bari, unità di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10799

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Mericonf meridionale confezioni, unità di Terzigno. (Decreto n. 31354).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 maggio 2002 al 1º maggio 2003, dalla ditta S.r.l. Mericonf meridionale confezioni;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 2002 al 1° maggio 2003, della ditta S.r.l. Mericonf meridionale confezioni, sede in Terzigno (Napoli), unità di Terzigno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10800

DECRETO 26 luglio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Rontani industria materie plastiche, unità di Monsagrati. (Decreto n. 31355).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata della legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 23 novembre 2001 al 22 novembre 2002, della ditta S.p.a. Rontani industria materie plastiche;

Vista la nota del 6 giugno 2002, nella quale l'azienda ha comunicato che le sospensioni dal lavoro si sono esaurite in data 22 maggio 2002, con la ripresa a pieno regime dell'attività produttiva a seguito del termine dei lavori di ristrutturazione;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, pertanto, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata per il periodo dal 23 novembre 2001 al 22 maggio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 novembre 2001 al 22 maggio 2002, della ditta S.p.a. Rontani industria materie plastiche, sede in Monsagrati (Lucca), unità di Monsagrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Ministro: MARONI

02A10801

DECRETO 29 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rontani industria materie plastiche, unità di Monsagrati. (Decreto n. 31356).

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rontani materie plastiche tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summensionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rontani materie plastiche con sede in Monsagrati (Lucca), unità di Monsagrati, per un massimo di sessantaquattro unità lavorative per il periodo dal 23 novembre 2001 al 22 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 2001, con decorrenza 23 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10802

DECRETO 29 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mericonf meridionale confezioni, unità di Terzigno. (Decreto n. 31357).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Mericonf meridionale confezioni, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31354 datato 26 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31354 datato 26 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mericonf meridionale confezioni, con sede in Terzigno (Napoli), unità di Terzigno, per un massimo di 80 unità lavorative per il periodo dal 2 maggio 2002 al 1° maggio 2003.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 2002 con decorrenza 2 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10803

DECRETO 29 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calabrese, unità di Bari. (Decreto n. 31358).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Calabrese, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31353, datato 26 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31353 datato 26 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calabrese, con sede in Bari, unità di Bari, per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 6 marzo 2002 con decorrenza 18 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10804

DECRETO 29 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona, unità di Tortona. (Decreto n. 31359).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona;

Visto il decreto direttoriale n. 29752 del 27 marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 febbraio 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale n. 31352, datato 26 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale n. 31352, datato 26 luglio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T. - Costruzioni meccaniche Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona, per un massimo di 11 unità lavorative per il periodo dal 5 febbraio 2002 al 4 agosto 2002.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 19 gennaio 2001. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10805

DECRETO 29 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisas - Soc. italiana serie acetica sintetica, unità di Milano. (Decreto n. 31360).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Sisas - Soc. italiana serie acetica sintetica;

Visto il decreto direttoriale n. 30193 del 1° agosto 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 aprile 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto ministeriale n. 31351 datato 26 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale n. 31351, datato 26 luglio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisas - Soc. italiana serie acetica sintetica, con sede in Milano, unità di Milano per un massimo di 170 unità lavorative per il periodo dal 18 aprile 2002 al 17 ottobre 2002.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 18 aprile 2001, n. 66224. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10806

DECRETO 29 luglio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Glaverbel Italy, unità di stabilimento Cuneo Float. (Decreto n. 31361).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Glaverbel Italy, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31350, datato 26 luglio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31350, datato 26 luglio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Glaverbel Italy, con sede in Cuneo, unità di stabilimento Cuneo Float, per un massimo di 150 unità lavorative per il periodo dall'11 maggio 2002 al 10 novembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 2002 con decorrenza 11 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10807

DECRETO 29 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, unità di Macchiareddu Grogastu. (Decreto n. 31362).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 27994 del 23 marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 16 novembre 1998 il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 31349, datato 26 luglio 2002, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale n. 31349, datato 26 luglio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bridgestone Metalpha Italia, con sede in Assemini (Cagliari), unità di Macchiareddu Grogastu (Cagliari), per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 16 novembre 2001 al 15 novembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 2001 con decorrenza 16 novembre 2001.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10808

DECRETO 29 luglio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per Riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olcese Spa (già cotonificio veneziano), unità di Cogno Fiume Veneto e Novara. (Decreto n. 31363).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Olcese Spa (già cotonificio Olcese Veneziano), tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 28201 del 27 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 31348 datato 26 luglio 2002, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Aquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 1° luglio 2002

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto Ministeriale n. 31348, datato 26 luglio 2002 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olcese Spa (già cotonificio Olcese Veneziano) con sede in Milano, unità di Cogno (Brescia), per un massimo di 60 unità lavorative, unità di Fiume Veneto (Pordenone), per un massimo di 50 unità lavorative, unità di Novara per un massimo di 133 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A10809

DECRETO 6 agosto 2002.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la nota della C.G.I.L. Camera del lavoro territoriale di Mantova, datata 18 luglio 2002, con la quale viene designata la sig.ra Chechelani Enrica, in sostituzione del membro effettivo Zanchi Ezelino, quale membro in rappresentanza dei lavoratori in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

La sig.ra Chechelani Enrica, della C.G.I.L. Camera del lavoro territoriale di Mantova, è nominata componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori.

Mantova, 6 agosto 2002

Il direttore reggente: PALUMBO

02A10877

DECRETO 6 agosto 2002.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la nota della C.G.I.L. Camera del lavoro territoriale di Mantova, datata 18 luglio 2002, con la quale viene designato il sig. Freddi Italo, in sostituzione del membro supplente Papa Alfredo, quale membro in rappresentanza dei lavoratori in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

Il sig. Freddi Italo, della C.G.I.L. Camera del lavoro territoriale di Mantova, è nominato componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori.

Mantova, 6 agosto 2002

Il direttore reggente: PALUMBO

02A10878

DECRETO 6 agosto 2002.

Costituzione della commissione provinciale presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno. (Decreto n. 1710/4051).

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Belluno e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e la CGIL e, per i datori di lavoro, l'Unione artigiani e l'Assindustria;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno, la commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori:

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Belluno, presidente, o suo delegato;

dott. De Santis Roberto, funzionario della direzione provinciale del lavoro di Belluno o suo delegato;

Bellumat Stefano, rappresentante CISL, membro effettivo settore industriale;

Calvi Stefano, rappresentate CISL, membro supplente settore industriale;

Costa Valerio rappresentante CGIL, membro effettivo settore artigianato;

Chiusura Giacomo, rappresentante CGIL, membro supplente settore artigianato;

Carniello Massimo rappresentante Assindustria, membro effettivo settore industriale;

Cossalter Sonia, rappresentante Assindustria, membro supplente settore industriale;

Tormen Gianvittorio, rappresentante Unione artigiani, membro effettivo settore artigianato;

Porelli Paolo, rappresentante Unione artigiani, membro supplente settore artigianato.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 6 agosto 2002

Il direttore: ORLANDI

02A10884

DECRETO 6 agosto 2002.

Costituzione della commissione provinciale presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno. (Decreto n. 1711/4051).

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Belluno e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e, per i datori di lavoro l'Assindustria;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

dott. Roberto De Santis, funzionario della direzione provinciale del lavoro di Belluno, presidente, o suo delegato;

Dal Magro Paolo, rappresentante CISL, membro effettivo;

Deola Bruno, rappresentante CISL, membro supplente;

Tolotti Angelo, rappresentante Assindustria, membro effettivo;

Cossalter Sonia, rappresentante Assindustria, membro supplente.

Partecipano alla seduta della commissione, con voto consultivo, i signori:

direttore I.N.P.S. di Belluno, rappresentante I.N.P.S., membro effettivo;

Leopardi Salvatore, rappresentante I.N.P.S., membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 6 agosto 2002

Il direttore: ORLANDI

02A10885

DECRETO 7 agosto 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Viste le dimissioni della sig.ra Paola Chimenti, rassegnate con comunicazione del 29 luglio 2002, da componente supplente della commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

Vista la lettera del 1º agosto 2002, con la quale la C.N.A. di Livorno, preso atto delle dimissioni volontarie della sig.ra Paola Chimenti, quale componente supplente della commissione di cui sopra, designa, in sua sostituzione, quale proprio rappresentante il dott. Rocco Vincenzo Martorano;

Decreta:

Il dott. Rocco Vincenzo Martorano residente in Livorno, Viale Petrarca n. 84, è nominato, in applicazione del comma 4 dell'art. 410 codice di procedura civile, componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione della sig.ra Paola Chimenti dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 7 agosto 2002

Il direttore: PASCARELLA

02A10665

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Camoggia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 gennaio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Camoggia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona (codice fiscale n. 02097190132), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965 ed ivi residente in Corticella Fondachetto n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10880

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa San Pietro e Paolo - Turismo e salute - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Barni, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'accertamento in data 8 febbraio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa San Pietro e Paolo - Turismo e salute - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Barni (Como) (codice fiscale n. 00744600131) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, domiciliato in Bergamo, via Paleocapa n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10882

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Insediamenti Unione artigiani sangiulianesi a r.l.», in San Giuliano Milanese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 marzo 2000 e successivo accertamento in data 21 novembre 2000 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Insediamenti Unione artigiani sangiulianesi a r.l.», in liquidazione, con sede in San Giuliano Milanese (codice fiscale n. 05399500151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, domiciliato in Bergamo, via Paleocapa n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10883

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Urbe Frigo - Piccola società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Urbe Frigo - Piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale n. 04996931004), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Francesca Silvagni, nata a Roma l'8 maggio 1969 e ivi domiciliata in via Gregorio VII n. 267, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10879

DECRETO 1° agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.M. 98 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Frascati, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 dicembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.M. 98 - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Frascati (Roma) (codice fiscale n. 05449991008), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Francesca Silvagni, nata a Roma l'8 maggio 1969 ed ivi domiciliata in via Gregorio VII, n. 267, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10881

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 6 agosto 2002, n. **5**.

Prodotti fitosanitari: aspetti applicativi delle nuove disposizioni previste dalla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali
All'Istituto superiore di sanità
All'Agrofarma
All'Unionchimica
e per conoscenza:
Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Al Ministero delle attività produttive
Al Comando Carabinieri per la sanità

Introduzione.

La direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, che modifica la direttiva 88/379/CEE (recepita con decreto legislativo n. 285/1998), detta norme per l'armonizzazione in ambito comunitario della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi al fine di garantire un maggior livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente.

I prodotti fitosanitari rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/45/CE che modifica, alla luce delle nuove conoscenze tecnico-scientifiche, i criteri di classificazione, imballaggio ed etichettatura già definiti dalle direttive 78/631/CEE, 81/187/CEE e 84/291/CEE, specifiche per gli antiparassitari.

Il provvedimento che darà attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 1999/45/CE sta completando il previsto iter legislativo; si ritiene comunque opportuno anticipare alcune indicazioni sul complesso procedimento tecnico-amministrativo di classificazione dei prodotti fitosanitari, tenuto conto che il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità e le aziende saranno chiamati a svolgere un compito molto impegnativo dovuto all'elevato numero di prodotti fitosanitari registrati.

La direttiva 1999/45/CE appare innovativa rispetto alle norme precedenti in quanto prende in considera-

zione, ai fini della classificazione, tutte le sostanze che compongono i prodotti fitosanitari, compresi pertanto i coformulanti e le impurezze significative. Inoltre, per la prima volta, la classificazione tiene conto anche degli effetti a carico del comparto ambientale.

I criteri di classificazione previsti dalla direttiva 1999/45/CE si applicano ai prodotti fitosanitari secondo i metodi convenzionali descritti negli allegati secondo e terzo, fatte salve le disposizioni di etichettatura previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE.

La norma comunitaria prevede che la nuova classificazione ed etichettatura dei prodotti fitosanitari sia resa operativa a partire dal 30 luglio 2004.

Dovendo rispettare tale termine, si pone l'esigenza di stabilire uno stretto rapporto di collaborazione fra i soggetti interessati al fine di portare a completamento la nuova classificazione nei tempi previsti. Si richiede pertanto alle aziende di fornire una propria proposta di riclassificazione da inoltrare appena disponibile e comunque entro il 28 febbraio 2003. Il rispetto di tale data appare essenziale per consentire alle amministrazioni coinvolte il completamento del necessario iter tecnico-amministrativo.

Inoltre, appare opportuno precisare che la procedura di riclassificazione non interferirà con le modifiche tecniche e/o amministrative che le aziende potranno richiedere al Ministero della salute in concomitanza di detta procedura; tali istanze saranno esaminate separatamente e seguiranno un iter diverso dalla procedura di riclassificazione.

Rientrano invece in detta procedura di riclassificazione le variazioni di composizione, nell'ambito della stessa tipologia di formulazione, riguardanti:

sostituzione di coformulanti con altri meno pericolosi;

aumento del grado di purezza delle sostanze attive;

modifiche in applicazione del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (modifiche minori).

Il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità garantiranno la riservatezza dei dati e della documentazione fornita dalle aziende ai fini della riclassificazione dei prodotti fitosanitari.

Procedimento per la nuova classificazione.

Il procedimento si compone di una serie di fasi operative che possono essere schematizzate nel modo seguente.

1. Ciascuna azienda predispone un elenco di tutti i prodotti fitosanitari registrati a proprio nome, la cui composizione completa è quella risultante dagli atti depositati al Ministero della salute (domanda di registrazione e successive modifiche approvate) oppure quella che risulta dalla proposta di modifica presentata e rientrante nei casi precedentemente citati; detto elenco, che si compone di tre diverse liste (A,B,C), costituisce il documento di lavoro di base. In tali liste l'azienda indica quei prodotti che:

rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/45/CE, lista A (allegato 1);

l'azienda ritiene non classificabili ai sensi della direttiva 1999/45/CE, lista B (allegato 1);

non sono di interesse aziendale, oppure sono a base di sostanze attive che non sono state notificate, nell'ambito del programma di revisione comunitaria delle sostanze attive di cui all'art. 8, comma 2, della direttiva 91/414/CEE, o che a seguito di valutazione, non saranno iscritte nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, lista C.

2. Per i prodotti delle liste A e B, l'azienda formula la proposta di classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE. Per i componenti classificati ufficialmente, l'azienda farà riferimento alla classificazione comunitaria più recente (XXVIII ATP della direttiva 67/548/CEE), mentre per quelli non classificati ufficialmente l'azienda farà riferimento ai criteri di classificazione di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. I dati significativi utilizzati a questo fine saranno riportati in un apposito modulo allegato alla presente circolare che sarà predisposto anche in formato elettronico e messo a disposizione delle aziende presso il sito del Ministero della salute www.ministerosalute.it/alimvet/alimntut/fitosanitari/indice.htm

3. Per i prodotti della lista C non viene proposta la classificazione in quanto saranno soggetti a provvedimento di revoca.

4. Entro il 28 febbraio 2003, l'azienda presenta al Ministero della salute, Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, piazzale Marconi n. 25 - 00144 Roma:

la domanda in bollo con le proposte di classificazione per i prodotti delle liste A e B;

la lista C e la domanda di revoca su rinuncia per i prodotti in elenco;

il modulo contenente le informazioni relative ai prodotti delle liste A e B;

l'attestazione comprovante il pagamento della tariffa di € 516,46 prevista dal decreto ministeriale 9 luglio 1999 dovuta ai sensi dell'art. 12, comma 2, punto *h)* del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per ogni prodotto fitosanitario delle liste A e B.

5. Entro la stessa data l'azienda invia all'Istituto superiore di sanità, laboratorio di tossicologia applicata, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma:

la copia della domanda in bollo con le proposte di classificazione per i prodotti delle liste A e B;

la copia delle etichette autorizzate dei prodotti delle liste A e B;

le schede di sicurezza, conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 4 aprile 1997, dei componenti (incluse le sostanze attive) non classificati ai sensi della direttiva 67/548/CEE e utilizzate ai fini della proposta di riclassificazione;

gli eventuali studi tossicologici, utilizzati ai fini della classificazione, che dovranno essere condotti in regime di buone pratiche di laboratorio in laboratori e centri di saggio autorizzati e certificati;

il modulo contenente le informazioni relative ai prodotti delle liste A e B.

6. L'Istituto superiore di sanità, a conclusione dell'esame effettuato sui prodotti fitosanitari, verifica per ognuno di essi la classificazione proposta e trasmette il risultato della sua valutazione al Ministero della salute.

7. La nuova classificazione dei prodotti fitosanitari viene portata in commissione consultiva per l'approvazione.

8. Il Ministero emana i decreti di riclassificazione che avranno decorrenza dal 31 luglio 2004.

Detti decreti saranno cumulativi per azienda e verranno notificati ai soggetti interessati e pubblicati in *Gazzetta Ufficiale.*

Precisazioni finali.

Le aziende sono invitate ad inviare le domande di riclassificazione, complete dei documenti richiesti, con anticipo rispetto alla data del 28 febbraio 2003; inoltre le aziende possono inviare domande separate per gruppi omogenei di prodotti fitosanitari a base della stessa sostanza attiva.

Il modulo contenente i dati delle liste A e B deve essere memorizzato su dischetto o su CD.

Le schede di sicurezza dei componenti, corredate dai rispettivi numeri CAS, devono essere inviate preferibilmente in formato PDF e raccolte in un apposito dischetto o CD.

Gli studi tossicologici devono consentire l'identificazione del prodotto cui si riferiscono ed essere preferibilmente trasmessi in formato PDF.

Nel caso in cui, durante la procedura di riclassificazione, vengono presentate domande relative a modifiche amministrative (taglie, officine, denominazione, ecc.) il relativo decreto verrà emesso senza la pubblicazione dell'etichetta.

I coadiuvanti di prodotti fitosanitari saranno sottoposti alla procedura di riclassificazione descritta nella presente circolare in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, li ha assimilati, ai fini autorizzativi, ai prodotti fitosanitari.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

MODULO INFORMATIVO PER LA RICLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 1999/45/CE (LISTA A - LISTA B)

DITTA
n.registr.
PRODOTTO FITOSANITARIO
Forma fisica
F/O/E
visc./tens.sup.
1 SOSTANZA ATTIVA
N. CAS
%tecn
%puro
classificazione sostanza attiva D.lgs. 3/2/97 n.52
2 SOSTANZA ATTIVA
N. CAS
%tecn
%puro
classificazione sostanza attiva D.lgs. 3/2/97 n.52
3 SOSTANZA ATTIVA
N. CAS
%tecn
%puro
classificazione sostanza attiva D.lgs. 3/2/97 n.52
4 SOSTANZA ATTIVA
N. CAS
%tecn
%puro
classificazione sostanza attiva D.lgs. 3/2/97 n.52
1 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
2 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
3 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
4 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
5 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
6 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
7 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52

8 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
9 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
10 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
11 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
12 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazionecoformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
13 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
14 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
15 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
16 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
17 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
18 COFORMULANTE
N° CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
19 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
20 COFORMULANTE
N. CAS
%
classificazione coformulante D.lgs. 3/2/97 n.52
Eventuale impurezza significativa (I): CAS %
Eventuale impurezza significativa (II): CAS %
Eventuale impurezza significativa(III): CAS %
Eventuale impurezza significativa (IV): CAS %

p.f. DL50 orale ratto (mg/Kg)
p.f. DL50 cutanea ratto (mg/Kg)
p.f. CL50 inalatoria ratto (mg/l/4h)
p.f. irritazione oculare coniglio
p.f. irritazione cutanea coniglio
p.f. test di sensibilizzazione
p.f. test pesci (CL50 in mg/l)
p.f. test daphnia (EC 50 in mg/l)
p.f. test alghe (IC 50 in mg/l)
ALTRI STUDI
NOTE
p.f. classificazione attuale
p.f. classificazione proposta
VALUTAZIONE ISS: simbolo di pericolo
VALUTAZIONE ISS: indicazione di pericolo
VALUTAZIONE ISS: frasi di rischio
VALUTAZIONE ISS: consigli di prudenza

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE
DEL MODULO INFORMATIVO

Tale modulo dovrà essere predisposto per ogni singolo prodotto fitosanitario oggetto del programma di riclassificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE.

VOCI DELLE COLONNE DEL MODULO INFORMATIVO

Prodotto fitosanitario: riportare il nome del prodotto fitosanitario registrato di cui la ditta è titolare inserendolo nella lista di appartenenza (lista A o lista B).

Forma fisica: solido (S), liquido (L), aerosol (A), gas (G).

F/O/E (proprietà fisiche): infiammabile (F), comburente (O), esplosivo (E). Ove necessario.

VISC./TENS. SUP. (proprietà fisiche):

viscosità: riportare, ove applicabile, il valore di viscosità in m^2/sec a 40° C (25° ATP);

tensione superficiale: riportare, ove applicabile, il valore di tensione superficiale in mN/m a 25ºC (25º ATP).

N. CAS: indicare il numero di Chemical Abstract Service.

%TECN.: indicare la percentuale di sostanza attiva tecnica contenuta nel prodotto fitosanitario (p/p) - (p/v).

% PURO: indicare la percentuale di sostanza attiva pura contenuta nel prodotto fitosanitario (p/p) - (p/v).

Eventuale impurezza significativa: CAS %: indicare il n. CAS e la percentuale di eventuali impurezze classificate come pericolose, se contenute in misura percentuale superiore a quanto previsto nella tabella riportata all'interno del paragrafo 3, art. 3 (determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, direttiva 99/45/CE).

Classificazione sostanza attiva (decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52) riportare la classificazione della sostanza attiva secondo quanto previsto dall'elenco aggiornato fino al 28° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE.

Coformulante: indicare la denominazione chimica ufficiale o il nome commerciale del componente presente nel formulato.

%: indicare la percentuale di componente presente nel formulato (p/p).

Classificazione coformulante (decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52): riportare la classificazione indicata nel 28° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE.

P.F. DL 50 orale ratto (mg/kg): qualora venga impiegato il metodo che utilizza test sperimentali in alternativa al metodo conven-

zionale di valutazione, indicare il valore risultante dal test eseguito sul prodotto fitosanitario. Tale valore (dose letale 50 orale ratto) dovrà essere espesso in mg/kg.

P.F. DL 50 cutanea ratto (mg/kg): qualora venga impiegato il metodo che utilizza test sperimentali in alternativa al metodo convenzionale di valutazione, indicare il valore risultante dal test eseguito sul prodotto fitosanitario. Tale valore (dose letale 50 cutanea ratto) dovrà essere espresso in mg/kg.

P.F. CL 50 inalatoria ratto (mg/l/4h): qualora venga impiegato il metodo che utilizza test sperimentali in alternativa al metodo convenzionale di valutazione, indicare il valore risultante dal test eseguito sul prodotto fitosanitario. Tale valore (concentrazione letale 50 inalatoria ratto) dovrà essere espresso in mg/l/4h.

P.F. irritazione oculare coniglio: qualora venga impiegato il metodo che utilizza test sperimentali in alternativa al metodo convenzionale di valutazione, indicare se il risultato del test sperimentale su coniglio è negativo (N) o positivo (P).

P.F. irritazione cutanea coniglio: qualora venga impiegato il metodo che utilizza test sperimentali in alternativa al metodo convenzionale di valutazione, indicare se il risultato del test sperimentale su coniglio è negativo (N) o positivo (P).

P.F. test di sensibilizzazione: qualora venga impiegato il metodo che utilizza test sperimentali in alternativa al metodo convenzionale di valutazione, indicare la tipologia del test impiegato (Magnusson e Kligman MK) - (Buehler B) e se il risultato del test sperimentale su cavia è negativo (N) o positivo (P).

P.F. test su pesci (CL50 in mg/l): indicare il valore risultante dal test eseguito sul prodotto fitosanitario. Tale valore (concentrazione letale 50 su pesce) dovrà essere espresso in mg/l.

P.F. test su Daphnia (EC50 in mg/l): indicare il valore risultante dal test eseguito sul prodotto fitosanitario. Tale valore (concentrazione efficace 50 su daphnia) dovrà essere espresso in mg/l.

P.F. test su alghe (IC50 in mg/l) indicare il valore risultante dal test eseguito sul prodotto fitosanitario. Tale valore (concentrazione di inibizione della crescita 50 su alghe) dovrà essere espresso in mg/l.

Altri studi: descrivere eventuali altri test eseguiti e relativi dati.

Note: utilizzare questo campo per evidenziare su singola riga eventuali problematiche risultanti dalla classificazione proposta.

P.F. classificazione attuale: riportare il simbolo di pericolo, l'indicazione di pericolo, le frasi di rischio e i consigli di prudenza previsti dall'attuale classificazione del prodotto fitosanitario come riportato nell'etichetta autorizzata.

P.F. classificazione proposta: riportare il simbolo di pericolo, l'indicazione di pericolo, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza derivanti dalla proposta di riclassificazione.

Valutazione I.S.S.: Questi campi verranno utilizzati dall'I.S.S. e dall'Ufficio XIV per formulare la classificazione risultante da attribuire al prodotto fitosanitario.

02A10977

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° agosto 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Volodymyr Vilskyiy, console generale dell'Ucraina a Milano.

02A10703

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo al decreto 16 luglio 2002 recante: «Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione Piccoli Fratelli Comunità Jesus Caritas di Charles de Focauld, in Foligno».

A parziale rettifica della dipartimentale del 16 luglio 2002, si comunica che l'esatta denominazione dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'interno n. 43 del 16 luglio 2002 è la seguente: Congregazione dei Piccoli Fratelli della Comunità Jesus Caritas di Charles de Foucauld, con sede in Foligno (Perugia).

02A10780

Assunzione della nuova denominazione della parrocchia di San Giuseppe artigiano, in Modena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2002, la parrocchia di San Giuseppe artigiano, con sede in Modena, ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia di Gesù Redentore nella chiesa di San Giuseppe artigiano», sempre con sede in Modena.

02A10818

Concessione degli attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 aprile 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

1) guardia giurata Edoardo Spampinato. Con ferma determinazione e grande coraggio, tentava di bloccare un malvivente che cercava la fuga dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un ufficio postale, ma veniva minacciato da un complice del rapinatore armato, rimanendo nella colluttazione ferito da un colpo di pistola.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. Roma, 15 dicembre 2001.

2) appuntato dei Carabinieri Giuseppe Caravita. Libero dal servizio, in occasione di un incendio di vaste proporzioni, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva in soccorso di un anziano disabile che, nel disperato tentativo di evitare la distruzione del proprio esercizio commerciale, era rimasto completamente accerchiato dalle fiamme, riuscendo a trarlo in salvo.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere Margisano (Catanzaro), 8 luglio 2000.

3) maresciallo dei Carabinieri Silvio Delle Monache. Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunto il davanzale di una finestra sita al sesto piano di un edificio pubblico, riusciva, dopo prolungata azione di convincimento, ad afferrare ed a trarre in salvo un uomo che, colto da crisi depressiva, minacciava di lanciarsi nel vuoto a scopo suicida.

Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. Cagliari, 13 luglio 2001.

02A10845

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile al maresciallo dei Carabinieri Andrea Asuni, con la seguente motivazione:

«in occasione di violento e disastroso nubifragio che provocava ingenti danni, conseguenti anche allo straripamento del fiume Orco, impegnando ogni risorsa fisica, si esponeva a gravissimo rischio per trarre in salvo oltre 150 persone le cui abitazioni stavano per essere travolte dalle acque. Dando prova di esemplare efficienza, organizzava e dirigeva la complessa attività di soccorso e di assistenza per alleviare i disagi e le sofferenze della popolazione, riscuotendo unanimi ed incondizionati consensi che contribuivano ad esaltare il prestigio dell'istruzione.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere. 14-15 ottobre 2000 - Rosone di Locana (Torino).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria del vigile del fuoco volontario Paolo Antonio Sette, con la seguente motivazione:

«in occasione di un incendio sviluppatosi in un'abitazione, accorreva prontamente sul posto e si apprestava a posizionare, all'esterno dell'edificio, un gruppo di illuminazione elettrico, necessario al prosieguo dell'intervento.

Nel corso dell'operazione veniva però coinvolto dall'improvviso cedimento di un balcone, rimanendo mortalmente ferito da materiale caduto.

Splendido esempio di umana solidarietà e spirito di servizio». 10 maggio 2001 - Venaria Reale (Torino).

02A10844-02A10846

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paroxetina Merck Generics»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 719 dell'8 agosto 2002

Medicinale: PAROXETINA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

12 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448026/MG (in base 10), 11TU62 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 6,66 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 11,00 euro (IVA inclusa);

28 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448053/MG (in base 10), 11TU6X (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 15,15 euro (prezzo ex-factory), (IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 25,00 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448014/MG (in base 10), 11TU5Q (in base 32);

14 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448038/MG (in base 10), 11TU6G (in base 32);

20 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448040/MG (in base 10), 11TU6J (in base 32);

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448065/MG (in base 10), 11TU79 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448077/MG (in base 10), 11TU7P (in base 32);

58 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448089/MG (in base 10), 11TU81 (in base 32);

60 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448091/MG (in base 10), 11TU83 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448103/MG (in base 10), 11TU8H (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448115/MG (in base 10), 11TU8V (in base 32);

200 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448127/MG (in base 10), 11TU97 (in base 32);

250 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448139/MG (in base 10), 11TU9M (in base 32);

500 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 20 mg - A.I.C. n. 035448141/MG (in base 10), 11TU9P (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 22,22 mg di paroxetina cloridrato (corrispondente a paroxetina 20 mg);

eccipienti per la compressa: fosfato di calcio idrogenato anidro, silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio amido gli conato (tipo A);

eccipienti per il rivestimento: talco, titanio ossido (E171), copolimero di dimetil aminoteil metacrilato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione, confezionamento e controllo: Alphapharm Pty Ltd - Cnr Antimony & Garnet Sts. Carole Park Queensland 4300 Australia.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Generics UK Ltd - Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL UK; Mc Dermott Laboratoires Ltd, Trading as gerard Laboratoires, 35/36 Baldoyle Industrial Estate Dublin 13, Republic of Ireland.

Confezionamento e controllo: Generics UK Ltd, Amor Way Letch Worth Hertfordshire SG6 1UG UK.

Indicazioni terapeutiche:

episodi depressivi rilevanti (episodi depressivi da moderati a gravi);

disturbo ossessivo compulsivo;

disturbi da attacchi di panico associati o no ad agorafobia;

fobia sociale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10873

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daparox»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 720 dell'8 agosto 2002

Specialità medicinale: DAPAROX.

Titolare A.I.C.: Synthon BV.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444025/M (in base 10), 11TP9T (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 7,99 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 13,17 euro (IVA inclusa);

14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444076/M (in base 10), 11TPCD (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 7,99 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 13,17 euro (IVA inclusa);

28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444037/M (in base 10), 11TPB5 (in base 32).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 15,98 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 26,39 euro (IVA inclusa);

60 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444102/M (in base 10), 11TPD6 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 34,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 56,55 euro (IVA inclusa);

60 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444052/M (in base 10), 11TPBN (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 34,26 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 56,55 euro (IVA inclusa);

28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444088/M (in base 10), 11TPCS (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 15,98 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 26,39 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444013/M (in base 10), 11TP9F (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444064/M (in base 10), 11TPC0 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444049/M (in base 10), 11TPBK (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444090/M (in base 10), 11TPCU (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444114/M (in base 10), 11TPDL (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444126/M (in base 10), 11TPDY (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444138/M (in base 10), 11TPFB (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444140/M (in base 10), 11TPFD (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444153/M (in base 10), 11TPFT (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444165/M (in base 10), 11TPG5 (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444177/M (in base 10), 1ITPGK (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg - A.I.C. n. 035444189/M (in base 10), 11TPGX (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: paroxetina mesilato equivalente a 20 mg di paroxetina base;

eccipienti: compressa: calcio fosfato di basico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche:

episodi depressivi maggiori (da moderati a gravi secondo l'ICD 10);

disturbi ossessivo-compulsivi;

disturbi da attacchi di panico con o senza agorafobia;

fobia sociale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10874

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atridox»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 721 dell'8 agosto 2002

Specialità medicinale: ATRIDOX.

Titolare A.I.C.: Atrix Laboratoires Ltd 21 - Garlick Hill - London EC4V 2AU UK.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 unità da 2 siringhe preriempite polvere/solvente per gel dentale - A.I.C. n. 034819021/M (in base 10), 116LYF (in base 32);

2 unità da 2 siringhe preriempite polvere/solvente per gel dentale - A.I.C. n. 034819033/M (in base 10), 116LYT (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per gel gengivale siringhe pre-riempite.

Composizione: ogni siringa B pre-riempita contiene dossiciclina iclato equivalente a 44 mg di dossiciclina.

Dopo la ricostituzione 502 mg di gel contiene 44 mg di dossiciclina (8,8% p/p) come dossiciclina iclato.

Eccipienti: Poli (DL-lactide), N-metil-2 pirrolidone (siringa A).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale ad esclusivo uso dello specialista odontoiatra, vietata la vendita al pubblico.

Produzione: Atrix Laboratoires Inc - 2579 Midpoint Drive Fort Collins CO - 80525 USA.

Controllo: Carillon Ltd, Ashton Road Harold Hill - Romford Essex RM3 8UE (UK).

Indicazioni terapeutiche: da usare negli adulti affetti da periodontite cronica nei punti che presentano solchi con profondità $\geq$ 5 mm in aggiunta alla terapia convenzionale non chirurgica della periodontite.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10875

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa consumo a responsabilità limitata «Unione lavanderie e tintorie bresciane», in Brescia.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa consumo «Unione lavanderie e tintorie bresciane», numero di posizione 1644/119070, con sede in Brescia, via Bassiche, n. 32 (costituita per rogito notaio Durante Francesco in data 8 maggio 1972, repertorio n. 18216) che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far prevenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Cefalonia n. 50, Brescia, opposizione debitamente motivata e documentata alla emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A10666

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa mista a responsabilità limitata «C.E.A. - Costruttori edili artigiani», in Brescia.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa mista «C.E.A. - Costruttori edili artigiani», numero di posizione 2490/189308, con sede in Brescia, via Bassiche, n. 32 (costituita per rogito notaio Brunelli Mario in data 7 gennaio 1982, repertorio n. 8449) che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far prevenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Cefalonia n. 50, Brescia, opposizione debitamente motivata e documentata alla emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A10667

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione a ciclo combinato da 800 MWe alimentata a gas naturale, ubicata in comune di Simeri Crichi, presentato dalla società SITEL S.p.a., in Sesto S. Giovanni.

In data 10 maggio 2002 con il DEC/VIA/7127 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione a ciclo combinato da 800 MWe alimentata a gas naturale, ubicata in comune di Simeri Crichi (Catanzaro), località S. Francesco, presentato dalla società SITEL S.p.a., con sede in viale Italia, 592 - 20099 Sesto S. Giovanni (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10843

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2001	Luglio	115,3	2,7	5,4
	Agosto	115,3	2,7	5,4
	Settembre	115,4	2,6	5,2
	Ottobre	115,7	2,6	5,3
	Novembre	115,9	2,3	5,1
	Dicembre	116,0	2,3	5,1
	Media	*115,1*		
2002	Gennaio	116,5	2,3	5,4
	Febbraio	116,9	2,3	5,3
	Marzo	117,2	2,4	5,3
	Aprile	117,5	2,4	5,5
	Maggio	117,7	2,3	5,4
	Giugno	117,9	2,3	5,2
	Luglio	118,0	2,3	5,1

02A10978

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nitroderm TTS», del Ministero della salute. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 2002).

Nell'estratto del decreto N.C.R. n. 361 del 18 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Nitroderm TTS», pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 46, sono da intendersi apportate le seguenti correzioni:

alla prima colonna, al terzo rigo dell'estratto, dove è scritto: «5 mg/*due* cerotti transdermici» 30 cerotti; leggasi: «5 mg/*die* cerotti transdermici» 30 cerotti;

al quarto rigo, dove è scritto: «10 mg/*due* cerotti transdermici» 30 cerotti; leggasi: «10 mg/*die* cerotti transdermici» 30 cerotti;

al quinto rigo, dove è scritto: «15 mg/*due* cerotti transdermici» 30 cerotti (nuova confezione di specialità medica già registrata); leggasi: «15 mg/*die* cerotti transdermici» 30 cerotti (nuova confezione di specialità medica già registrata);

al ventesimo rigo, dove è scritto: «5 mg/*due* cerotti transdermici» 30 cerotti; leggasi: «5 mg/*die* cerotti transdermici» 30 cerotti;

al ventitreesimo rigo, dove è scritto: «10 mg/*due* cerotti transdermici» 30 cerotti; leggasi: «10 mg/*die* cerotti transdermici» 30 cerotti;

al ventiseiesimo rigo, dove è scritto: «15 mg/*due* cerotti transdermici» 30 cerotti; leggasi: «15 mg/*die* cerotti transdermici» 30 cerotti;

alla seconda colonna, al ventunesimo rigo, dove è scritto: «5 mg/*due* cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193018; leggasi: «5 mg/*die* cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193018;

al ventitreesimo rigo, dove è scritto: «10 mg/*due* cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193020; leggasi: «5 mg/*die* cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193020;

al venticinquesimo rigo, dove è scritto: «15 mg/*due* cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193032; leggasi: «15 mg/*die* cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193032.

02A10991

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651204/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 3 1 *

€ 0,77